



INTERMEDIAZIONI ASSICURATIVE S.R.L.

POLITICA DI WHISTLEBLOWING

INDICE

Glossario	p. 3
Cap. I. Contesto normativo. Scopo della politica e destinatari	p. 3
Cap. II. Il responsabile dei sistemi interni di segnalazione	p. 5
Cap. III. La segnalazione: contenuti e modalità di trasmissione	p. 6
Cap. IV. La tutela del segnalante e del segnalato e la riservatezza dei dati personali	p. 8

Allegato 1. Informativa Segnalanti

Allegato 2. Atto di nomina a persona autorizzata al trattamento dei dati personali

Allegato 3. Atto di nomina a responsabile del trattamento dei dati personali

GLOSSARIO

Agenzia: l'agenzia assicurativa "Intermediazioni Assicurative S.r.l." iscritta al RUI al n. A000283855, con sede legale in Piazza Dante 10 - 55049 Viareggio (LU).

Comportamento illecito: qualsiasi azione od omissione, avvenuta nello svolgimento dell'attività assicurativa o di distribuzione assicurativa, o che abbia un impatto sulla stessa, che arrechi o che possa arrecare danno o pregiudizio all'**Agenzia** e/o al suo Personale, che:

- sia illecita, scorretta o immorale;
- violi le disposizioni normative e regolamentari; o
- non sia conforme alle normative interne.

Organo amministrativo: il consiglio di amministrazione dell'**Agenzia**;

Personale: dipendenti dell'**Agenzia** e coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato;

Segnalante: soggetto che segnala violazioni effettive o potenziali rilevate nello svolgimento dell'attività dell'**Agenzia**;

Segnalato: soggetto presunto responsabile della violazione segnalata;

Segnalazione delle violazioni: la segnalazione di fatti o atti che possono costituire violazioni di norme che disciplinano l'attività svolta dall'**Agenzia**;

Seguito: azione intrapresa dal destinatario di una segnalazione o da un'autorità competente, allo scopo di valutare la sussistenza dei fatti segnalati e, se del caso, porre rimedio alla violazione segnalata, anche attraverso azioni come un'inchiesta interna, indagini, l'azione penale, un'azione per il recupero dei fondi o l'archiviazione della procedura;

Riscontro: una comunicazione al segnalante di informazioni sull'azione prevista o adottata per dare seguito alla loro segnalazione e sui motivi del seguito dato.

Ritorsione: qualsiasi omissione o atto, diretto o indiretto, che si verifica in un contesto lavorativo in conseguenza della Segnalazione e che provoca o può provocare danni ingiustificati al Segnalante.

I – CONTESTO NORMATIVO. SCOPO DELLA POLITICA DI WHISTLEBLOWING

L'articolo 35 della Direttiva 2016/97 ("IDD") sulla distribuzione assicurativa (recepita dal d.lgs. n. 68/2018) prevede che le Autorità pongano in atto meccanismi efficaci per consentire e incoraggiare le segnalazioni di violazioni attinenti allo svolgimento di attività assicurativa o di distribuzione assicurativa.

Nello specifico la IDD prevede che i meccanismi debbano includere:

- procedure specifiche per la ricezione di segnalazioni e per il relativo seguito;

- protezione adeguata dei dipendenti, dei collaboratori delle imprese e degli intermediari assicurativi e, ove possibile, di altri soggetti che riferiscono di violazioni commesse all'interno delle imprese e degli intermediari contro ritorsioni, discriminazioni e altri tipi di trattamento iniquo; e
- protezione dell'identità sia della persona che segnala le violazioni sia della persona sospettata di essere responsabile della violazione, in tutte le fasi della procedura.

Ebbene, la disciplina sul Whistleblowing è stata recepita negli **articoli 10-quater e 10-quinquies del Codice delle Assicurazioni Private** (“CAP”), in vigore dal 1° ottobre 2018, al fine di prevenire o far emergere illeciti o irregolarità all'interno delle organizzazioni aziendali operanti nel mercato assicurativo e, più in generale, favorire una cultura della legalità e della trasparenza.

Si rammenta poi la recente direttiva 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, pubblicata sulla GUUE del 26 novembre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione Europea. Lo scopo della direttiva è rafforzare l'applicazione del diritto e delle politiche dell'Unione in specifici settori stabilendo norme minime comuni volte a garantire un elevato livello di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione. È opportuno sottolineare che le disposizioni della nuova direttiva si applicano nella misura in cui una materia non sia obbligatoriamente disciplinata da atti settoriali dell'Unione: le segnalazioni delle violazioni riguardanti il tema della distribuzione assicurativa sono previste negli atti settoriali elencati nella Parte II dell'allegato alla direttiva e pertanto sono soggette alle specifiche norme settoriali sopra menzionate. Viceversa, le segnalazioni delle violazioni concernenti Solvency II sono previste nella Parte I dell'allegato alla direttiva (lett. B, punto xv) e rientrano nel campo di applicazione della direttiva whistleblowing.

Da ultimo è stato emanato il D.lgs. n. 24/2023, c.d. DECRETO WHISTLEBLOWING, in attuazione della suddetta direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardante e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

La disciplina del Whistleblowing è volta a individuare i requisiti minimi ed essenziali dei sistemi di Segnalazione delle violazioni, lasciando agli operatori (imprese e intermediari assicurativi) margini di autonomia per scegliere, in linea con il principio di proporzionalità, le soluzioni tecniche ed organizzative più idonee ed efficaci in base alle caratteristiche della propria struttura organizzativa e dell'attività effettivamente svolta.

Nello specifico, **il sopracitato art. 10-quater del CAP**, rubricato “*Sistemi interni di segnalazione delle violazioni*” prevede che gli intermediari assicurativi e riassicurativi, inclusi gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, “*adottano procedure specifiche per la segnalazione al proprio interno, da parte del personale, di atti o fatti che possano costituire violazione delle norme disciplinanti l'attività assicurativa e distributiva svolta*”.

Le suddette procedure devono garantire:

- la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità amministrativa o giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione;

- la protezione adeguata dei dipendenti, *inter alia*, degli intermediari e, ove possibile, di altre persone che riferiscono di violazioni commesse all'interno degli stessi almeno contro ritorsioni, discriminazioni e altri tipi di trattamento iniquo;
- un canale specifico, indipendente ed autonomo per la segnalazione.

L'art. 10-quater, comma 3, del CAP prevede altresì che *“fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, la presentazione di una segnalazione nell'ambito della procedura di segnalazione non costituisce violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro”*.

L'art. 10-quater, comma 4, del CAP prevede inoltre che *“la disposizione di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, non trova applicazione avuto riguardo all'età del segnalante, che può essere rivelata solo con il suo consenso quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato”*.

E' stato inoltre attribuito all'IVASS il potere di emanare disposizioni attuative in materia (art. 10-quater, comma 4 e art. 10-quinquies, comma 1, lett. b) del CAP).

A tal fine, IVASS ha pubblicato lo Schema di Regolamento, attualmente ancora oggetto di Documento di consultazione n. 5/2019, che, in linea con la citata normativa primaria, nel disciplinare la materia del Whistleblowing, persegue come obiettivi principali:

- la creazione di canali dedicati che assicurino la riservatezza sull'identità del segnalante e del segnalato;
- il rispetto del principio di proporzionalità applicato alla singola realtà operativa per adattare il sistema di segnalazioni delle violazioni alla struttura organizzativa e alle attività svolte;
- l'individuazione del responsabile interno all'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana o dell'intermediario, deputato ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure;
- la determinazione delle procedure da seguire nel caso in cui sussistano le condizioni per effettuare le segnalazioni.

L'**Agenzia Intermediazioni Assicurative S.r.l.** (qui di seguito anche **“Agenzia”**), in attesa della pubblicazione da parte dell'IVASS del Regolamento, ha adottato, in ottemperanza a quanto disposto dalle citate norme del CAP, una procedura di segnalazione delle violazioni, che verrà eventualmente rivista all'esito della pubblicazione del suddetto Regolamento.

Lo **scopo della presente Politica** è quello di promuovere la cultura della legalità e della trasparenza al fine di incentivare l'uso del meccanismo delle Segnalazioni, affinché l'**Agenzia** operi in un ambiente favorevole e propizio ad incoraggiare le Segnalazioni di possibili Comportamenti illeciti o irregolari nella consapevolezza che le stesse saranno ricevute, analizzate e verificate con il necessario rigore e nel rispetto della riservatezza e della protezione dei dati personali del Segnalante e del Segnalato.

La presente Politica è quindi conseguentemente volta ad incoraggiare e tutelare il comportamento positivo del Personale che, venuto a conoscenza della illiceità o illegittimità della condotta di altro soggetto appartenente alla medesima realtà aziendale, decide di segnalare tali atti o fatti agli organi preposti all'interno dell'**Agenzia** o direttamente all'IVASS, garantendo altresì che i destinatari delle Segnalazioni trattino con confidenzialità l'identità del Segnalante e del Segnalato.

Per questa ragione, l'**Agenzia** riconosce l'importanza di avere una Politica che disciplini la Segnalazione di comportamenti illeciti o irregolari da parte del suo Personale (Politica di Whistleblowing).

La presente politica è approvata dall'organo di amministrazione di **Intermediazioni Assicurative S.r.l.**

II – IL RESPONSABILE DEI SISTEMI INTERNI DI SEGNALAZIONE

Ai fini dell'adempimento degli obblighi disciplinati dalla normativa di riferimento, nonché dalla presente Politica, l'**Agenzia** nomina un responsabile dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni (qui di seguito il "Responsabile *Whistleblowing*") il quale è tenuto a svolgere le seguenti attività:

- 1) assicurare il corretto svolgimento delle procedure;
- 2) garantire adeguati presidi d'indipendenza;
- 3) riferire direttamente e senza indugio all'organo amministrativo ed eventualmente all'organo di controllo la segnalazione di violazioni rilevanti.

Il **Responsabile *Whistleblowing*** redige una volta l'anno, entro il 31 dicembre, la **Relazione** sulle violazioni della normativa primaria e secondaria, realizzate nell'ambito dello svolgimento dell'attività assicurativa o di distribuzione assicurativa dell'**Agenzia**.

La Relazione annuale sul Whistleblowing deve essere **approvata** dall'organo di amministrazione dell'**Agenzia**.

III – LA SEGNALAZIONE: CONTENUTI E MODALITA' DI TRASMISSIONE

Il Personale è tenuto a segnalare ogni e qualsivoglia condotta e/o fatto relativi a violazioni della normativa primaria e secondaria nell'ambito dello svolgimento dell'attività assicurativa o di distribuzione assicurativa dell'**Agenzia**.

Le Segnalazioni devono essere sempre **adeguatamente circostanziate** al fine di consentire le dovute verifiche sui fatti evidenziati, anche a prescindere dall'individuazione del soggetto responsabile.

La Segnalazione è **circostanziata quando** la narrazione da parte dell'autore, di fatti, eventi o circostanze che costituiscono gli elementi fondanti dell'asserito Comportamento illecito è effettuata con un grado di dettaglio sufficiente a consentire di identificare elementi utili o decisivi ai fini della verifica della fondatezza della Segnalazione stessa (ad esempio tipologia di illecito commesso, periodo di riferimento, valore, cause e finalità dell'illecito, aree e persone interessate o coinvolte).

Se disponibili, è gradito l'inserimento di documenti/evidenze utili a supportare quanto dichiarato.

Non sono quindi prese in considerazione Segnalazioni prive di qualsiasi elemento sostanziale a loro supporto, eccessivamente vaghe o poco circostanziate.

L'abuso o l'utilizzo in mala fede dello strumento, ad esempio per segnalare eventi di cui è già nota l'infondatezza al Segnalante, questioni meramente personali ovvero Segnalazioni con evidente contenuto diffamatorio o calunnioso, comporta l'applicazione del sistema sanzionatorio dell'**Agenzia**.

Le Segnalazioni devono essere trasmesse al Responsabile *Whistleblowing* tramite la piattaforma web “DigitalPA S.r.l.” <https://iasrl.segnalazioni.net/>

La piattaforma web “DigitalPA S.r.l.” garantisce la sicurezza e la protezione dei dati e la riservatezza delle informazioni, in linea con quanto previsto dalla normativa di riferimento. Tale canale assicura la riservatezza dell’identità del Segnalante, l’archiviazione sicura dei documenti trasmessi e caricati e la gestione riservata dei processi di analisi e gestione.

Il Personale ha la facoltà di accedere, previa iscrizione, alla suddetta piattaforma al fine di procedere alla Segnalazione. L’accesso alla piattaforma è garantito al Responsabile *Whistleblowing* ed al legale rappresentante dell’**Agenzia**.

La Segnalazione potrà avvenire anche in forma anonima.

Il Responsabile *Whistleblowing* informerà il Segnalante – ove abbia fornito il suo nominativo – sull’esito della Segnalazione entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della Segnalazione.

La Segnalazione verrà trattata come segue:

- entro sette giorni dalla ricezione della Segnalazione è inviato al Segnalante l’avviso di ricezione della Segnalazione;
- il Responsabile *Whistleblowing* mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest’ultima, se necessario, integrazioni;
- la Segnalazione viene esaminata dal Responsabile *Whistleblowing*, senza indugio e comunque entro e non oltre trenta giorni lavorativi dalla sua ricezione;
- se dall’istruttoria preliminare, la Segnalazione verrà ritenuta rilevante, il Responsabile *Whistleblowing* ne fornirà comunicazione, senza indugio, all’organo amministrativo ed eventualmente all’organo di controllo dell’**Agenzia** che ne valuterà i contenuti entro e non oltre trenta giorni lavorativi dalla ricezione della stessa.

Sempre utilizzando la piattaforma “**DigitaPA S.r.l.**” il Segnalante può chiedere un aggiornamento o un riscontro in merito alla propria Segnalazione, nonché fornire ulteriori informazioni, nel caso in cui il fatto oggetto di Segnalazione sia proseguito, interrotto, o addirittura aggravato.

Il Segnalante ha l’obbligo di dichiarare se ha un interesse privato collegato alla Segnalazione.

Ove il Responsabile *Whistleblowing* sia gerarchicamente o funzionalmente subordinato al Segnalato, la Segnalazione verrà esaminata dal legale rappresentante dell’**Agenzia**.

Ove la Segnalazione riguardi il Responsabile *Whistleblowing* stesso, quest’ultimo non potrà partecipare all’adozione di eventuali provvedimenti decisionali originati dalla Segnalazione.

L’**Agenzia** garantisce la confidenzialità delle informazioni ricevute, anche in merito all’identità del Segnalante che, in ogni caso, è opportunamente tutelato da Ritorsioni conseguenti alla Segnalazione.

Le Segnalazioni delle violazioni sono:

- a) numerate progressivamente e suddivise separatamente tra anonime e nominative;
- b) registrate in apposito Registro e conservate in base alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, tenuto conto dei principi di proporzionalità, pertinenza, non eccedenza e ragionevolezza;
- c) vagliate, accertate e verificate.

Nei casi in cui la genericità delle Segnalazioni non consenta di avviare le relative analisi e indagini, il Responsabile *Whistleblowing* procede all'archiviazione.

Laddove, a seguito delle analisi preliminari emergano o siano comunque desumibili elementi dettagliati e sufficienti per valutare fondata la Segnalazione, il Responsabile *Whistleblowing* o l'organo amministrativo adotteranno le seguenti condotte:

- 1) concordare con il Responsabile *Whistleblowing*, l'eventuale “*action plan*” per la rimozione delle debolezze di controllo rilevate;
- 2) concordare eventuali iniziative da intraprendere a tutela degli interessi dell'Agenzia;
- 3) alla conclusione dell'approfondimento svolto, sottoporre i risultati alla valutazione del legale rappresentante o eventualmente dell'organo di controllo affinché vengano intraprese le opportune misure correttive;
- 4) richiedere, nei casi in cui sia effettivamente accertata la violazione, l'avvio di un procedimento disciplinare e/o i provvedimenti ritenuti più opportuni nei confronti del Segnalato;
- 5) richiedere l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del Segnalante, nel caso di Segnalazioni in relazione alle quali siano accertate la malafede del Segnalante e/o l'intento meramente diffamatorio.

Al fine di garantire la gestione e la tracciabilità delle Segnalazioni e delle relative attività, il Responsabile *Whistleblowing* cura l'archiviazione della documentazione concernente la Segnalazione mediante archiviazione digitale, in cartella criptata sulla memoria del computer del Responsabile, con password nota solo al Responsabile.

Tale documentazione sarà accessibile solo al Responsabile *Whistleblowing* e quando necessario alle persone che gestiscono le indagini.

Una volta chiusa la Segnalazione, le informazioni personali archiviate come sopra, saranno rimosse in conformità a quanto previsto dalla normativa e dalle disposizioni locali applicabili. Sono mantenute solo informazioni prive di dati personali, al fine di consentire il reporting e le analisi sull'andamento delle Segnalazioni.

IV – LA TUTELA DEL SEGNALANTE E DEL SEGNALATO E LA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

L'**Agenzia**, per il tramite del suo legale rappresentante, si impegna a proteggere il Segnalante da qualsiasi Ritorsione conseguente alla Segnalazione.

Qualsiasi atto ritorsivo o di discriminazione contro il segnalante è vietato e qualora accertato può determinare un procedimento disciplinare a carico della persona responsabile.

A tal riguardo il Segnalante potrà inviare all'e-mail del legale rappresentante dell'**Agenzia** ogni e qualsivoglia segnalazione di azione o comportamento discriminatorio, ritorsivo o comunque sleale conseguente alla Segnalazione delle violazioni. Il legale rappresentante esaminerà accuratamente ogni segnalazione ricevuta a tal riguardo e adotterà ogni e qualsivoglia iniziativa volta a porre fine ai suddetti comportamenti di Ritorsione laddove effettivamente sussistenti.

L'**Agenzia** garantisce la riservatezza delle informazioni personali del Segnalante e del Segnalato ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e della Policy GDPR adottata dall'**Agenzia**.

L'**Agenzia** garantisce l'anonimato del Segnalante, fatta eccezione per i casi in cui:

- il Segnalante esprima il proprio consenso alla divulgazione;
- la sua divulgazione sia richiesta dalla normativa locale (ad esempio, se è necessario coinvolgere la polizia o le Autorità, o se è indispensabile per la difesa del segnalato); oppure
- la sua divulgazione sia necessaria per prevenire o ridurre minacce serie a danno della salute o della sicurezza delle persone.

A tutela del Segnalante i procedimenti disciplinari non possono basarsi esclusivamente sulla Segnalazione delle violazioni.

A tutela del Segnalato, le Segnalazioni devono essere effettuate in buona fede e devono essere circostanziate con informazioni precise in modo da risultare facilmente verificabili.

In caso di Segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave o che si dovessero rivelare false, infondate, con contenuto diffamatorio o comunque effettuate al solo scopo di danneggiare il Segnalato, l'Agenzia, o altri soggetti interessati dalla Segnalazione o ottenere vantaggi personali, l'**Agenzia** potrà intraprendere le opportune iniziative anche in sede giudiziale.

Con riferimento alla durata del trattamento dei dati raccolti a seguito delle segnalazioni, l'**Agenzia** tratta i dati per il tempo strettamente necessario allo scopo per cui detti dati sono stati raccolti e, quindi, ai fini della corretta gestione della segnalazione

Con riferimento ai termini della conservazione delle segnalazioni, l'**Agenzia** conserva i dati personali in suo possesso per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e comunque per un periodo non oltre i 5 anni successivi a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione e quindi al termine delle operazioni di trattamento, per esigenze di tutela dei diritti dell'**Agenzia** e per l'adempimento di obblighi di legge.